

Il confronto tra i risultati della gestione di competenza, saldo tra tutte le entrate accertate e tutte le spese impegnate nell'anno, negativi per un numero rilevante di enti ed i risultati di amministrazione complessivamente positivi e con andamento sempre favorevole negli anni, anche se il dato globale positivo appare ridimensionato, anche in questo ultimo biennio, nelle province e nelle comunità montane, ma più che raddoppiato nei comuni, rileva come sia indispensabile un'attenta gestione dei residui, così come previsto dal d.lgs. 77 del 1995, che ha ridefinito, con più rigore, le fasi dell'accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese e la revisione annuale di tutti i residui, al fine di mantenere nelle scritture per concorrere ai risultati dell'ente solo quei crediti e quelle obbligazioni fondate su un valido titolo giuridico.

Uno degli indici capaci di misurare la fondatezza dei residui attivi è il tasso di smaltimento, rapporto tra residui impegnati e residui riscossi, che misura la quantità delle entrate accertate nei precedenti esercizi che si riscuote nel presente e dà conto delle difficoltà dell'ente nella realizzazione degli accertamenti; altro indice significativo è il tasso di cancellazione dei residui attivi, rapporto tra residui stanziati e residui riaccertati, che misura la quantità di residui attivi che viene eliminata dalle scritture rispetto alla massa dei residui attivi riportati a seguito dell'operazione di riaccertamento.

Un basso tasso di smaltimento dei residui attivi ed un consistente tasso di cancellazione degli stessi fanno ritenere che le poste attive non siano sorrette da un valido titolo giuridico o che gli uffici amministrativi non curino con la dovuta solerzia la riscossione delle entrate dell'ente; in entrambi i casi il relativo risultato di amministrazione non sarà rappresentativo della vera situazione finanziaria dell'ente.

Per quanto riguarda i residui passivi si può pensare che l'ente non dovrebbe avere alcun interesse a mantenerli nel conto se non sono conseguenti all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, in quanto, come posta negativa, concorrono a diminuire l'avanzo di amministrazione o, addirittura, ad aumentare il disavanzo. Ma i risultati dell'indagine specifica svolta dalla Sezione sui residui passivi perenti hanno rilevato come anche nel versante della spesa ed addirittura della spesa di parte corrente, vi sia poca attenzione, da parte degli enti, ad effettuare alla fine di ogni esercizio il controllo sistematico della sussistenza della effettività degli impegni assunti.

Il risultato di amministrazione è determinato anche dal fondo di cassa: anche il fondo di cassa può non corrispondere alle effettive disponibilità finanziarie dell'ente presso il suo tesoriere: questi può aver effettuato pagamenti a seguito di azioni esecutive esperite da creditori dell'ente per somme che non sono state impegnate e liquidate secondo le norme di contabilità e che, pertanto, non possono essere contabilizzate tra i pagamenti, nelle scritture dell'ente e considerate nel conto consuntivo fino ad avvenuta regolarizzazione; ma tale situazione è stata superata e sanata dalle innovazioni apportate nei nuovi modelli previsti dal d.P.R. 194 del 1996 per il conto del bilancio, nel cui quadro riassuntivo della gestione finanziaria vengono indicati i pagamenti effettuati per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre, che concorrono, quindi, come posta negativa, alla determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione.

I debiti fuori bilancio, ancora non riconosciuti o riconosciuti e non impegnati, non trovano riscontro nella contabilità e quindi non vanno ad influenzare il risultato di amministrazione esposto dall'ente, ma determinano e modificano, sicuramente, le risultanze vere ed effettive della gestione.

Il decreto legislativo 77 del 1995, con le disposizioni sull'accertamento, impegno, residui attivi e passivi e riaccertamento degli stessi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, la redazione attenta e scrupolosa del conto economico, che considera i proventi e i costi relativi alla gestione dell'anno, e del conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni intervenute sul patrimonio conseguenti alla gestione economica e finanziaria, tutte norme che ai sensi del 4° comma dell'art. 9 della L. 127 del 1995 devono considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, e una maggiore responsabilizzazione degli amministratori e dei funzionari, dovrebbero portare a risultati più attendibili ed effettivi nelle gestioni degli enti locali.

PAGINA BIANCA

PARTE III

LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO

- 1 Il principio del pareggio e l'equilibrio finanziario**
- 2 Debiti fuori bilancio**
- 3 Gestioni in disavanzo**
- 4 Il fenomeno del dissesto**

PAGINA BIANCA

1 Il principio del pareggio e l'equilibrio finanziario

In continuità con le relazioni degli anni precedenti, la Sezione sviluppa l'analisi dell'andamento complessivo delle gestioni degli enti sotto il profilo della capacità di mantenere, in corso di esercizio, gli equilibri di bilancio previsti dalla legge.

Nell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, il punto di stabilità dell'intero sistema viene individuato nel principio dell'obbligo del pareggio di competenza (finanziario) e del pareggio di parte corrente comprensivo del rimborso dei prestiti (situazione economico-finanziaria).

La centralità del pareggio finanziario, che riassume tutte le operazioni della gestione, assume, infatti, la sua vera significatività se lo si considera non solo comprensivo della situazione economico-finanziaria, ma anche in relazione agli andamenti del saldo primario di parte corrente, del saldo della gestione degli investimenti, del saldo netto da finanziare, del saldo delle partite in conto terzi e del movimento dei fondi.

Nel contesto degli equilibri generali si inseriscono correlazioni parziali dipendenti dalle regole previste per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione (art. 31, d.lgs. n. 77 del 1995), per le entrate a destinazione vincolata, per la copertura dei debiti fuori bilancio (art. 37, d.lgs. n. 77 del 1995), per le entrate derivanti da proventi per concessioni e sanzioni edilizie (legge n. 10 del 1977 e successive modifiche).

Anche l'eventuale disavanzo di amministrazione viene ricondotto nel sistema degli equilibri di bilancio attraverso la sua applicazione al bilancio di previsione ovvero attraverso le modalità del ripiano di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 77 del 1995 (art. 32, d.lgs. n. 77 del 1995).

L'obbligo del mantenimento degli equilibri di bilancio comporta incidenze differenziate sull'effettivo andamento delle gestioni a seconda che:

- permangano, in corso di esercizio, gli equilibri indicati in preventivo (art. 36, comma 2 d.lgs. n. 77);
- sia possibile, in corso di esercizio, riassorbire, anche con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (art. 31, citato d.lgs. n. 77), gli oneri da debiti f.b., da ripiano di disavanzo accertato nell'esercizio precedente, da disavanzi di amministrazione e di gestione previsti per l'esercizio in corso (art. 36, comma 2 citato d.lgs. n. 77);
- sia necessario, per il rientro in pareggio, il ricorso a risorse ordinarie disponibili nei due anni successivi (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 77);
- sia necessario, per il rientro in pareggio nei due anni successivi, il ricorso a risorse straordinarie quali i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 77) e, nel caso di debiti fuori bilancio, i proventi da mutui (art. 37, comma 3, d.lgs. n. 77).

Mentre le prime due ipotesi possono rientrare nella fisiologia del sistema, nelle altre due ipotesi sopra indicate emerge un appesantimento finanziario, che rileva, di regola, le prime indicazioni patologiche; al riguardo, è da rilevare che nel caso di alienazione di beni e nel caso di ricorso ai mutui, pur legislativamente previsti, si verifica anche rottura del principio di regolarità che non consentirebbe il finanziamento di spese correnti con il ricorso alle dismissioni patrimoniali e all'indebitamento.

In relazione a quanto sopra ed alla individuazione del pareggio finanziario come punto di stabilità della finanza degli enti locali, restano da valutare su di esso le possibili incidenze di alcune modifiche ordinamentali recentemente introdotte, quando le stesse verranno pienamente applicate dagli enti.

Si fa riferimento alla modifica introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997 all'art. 37, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 77 del 1995, con quale si è stabilita la sanabilità permanente di debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, relativi a spese assunte in mancanza di impegno contabile registrato.

La norma, pur limitata alla parte di spesa per la quale siano dimostrate l'utilità e l'arricchimento tratti dall'ente locale, costituisce, senza dubbio, un significativo ampliamento della possibilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con riflessi, quindi, sull'andamento della gestione.

Infine, l'ordinamento, ove non siano validamente azionabili le modalità di rientro previste dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 77 del 1995, prevede una specifica procedura concorsuale (dissesto) nei casi in cui l'ente non sia in grado di assicurare l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili o di far fronte a crediti liquidi ed esigibili di terzi.

L'istituto, introdotto nell'ordinamento fin dal 1989, ha superato ripetutamente la verifica di legittimità costituzionale ed è, concettualmente, rimasto uniforme nel tempo.

Numerose sono state, invece, le modifiche volte, in particolare, a snellire le procedure per favorire, nel modo più rapido possibile, il superamento della gestione straordinaria del liquidatore in ordine ai tempi per la formulazione e l'attuazione dei piani di estinzione della passività.

I modi di finanziamento della massa passiva sono costituiti dai proventi di mutuo finanziato dallo Stato, da residui da riscuotere, da ratei disponibili di altre entrate, da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

Trasferimenti di oneri nel bilancio riequilibrato possono derivare dai mutui che gli enti possono contrarre per il pagamento a saldo di passività non soddisfatte e dai mutui da contrarre per evitare l'alienazione di beni del patrimonio disponibile.

Altro reflusso sul bilancio degli enti può essere determinato dalla possibilità per i creditori di rivalersi nei confronti dell'ente risanato per crediti non ammessi nella massa passiva (sentenza Corte Costituzionale 7-17 luglio 1998, n. 269).

La normativa determina anche, ad ulteriore sostegno delle garanzie sopra individuate, limiti alla autonomia gestoria degli enti locali nei casi di situazioni di pericolo per la stabilità finanziaria e per i casi di dissesto.

In particolare l'art. 35, comma 5 del d.lgs. n. 77 del 1995, prevede il divieto di assumere impegni e pagare opere per servizi non espressamente indicati dalla legge nell'ipotesi di mancata valida attuazione dei provvedimenti di riequilibrio per gli enti che nell'ultimo rendiconto deliberato presentino disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti f.b.

La disposizione, per effetto della legge n. 127 del 1997, ha perso il carattere di norma di principio e, quindi, l'effettività della sua incidenza, anche se occorrerebbe verificare in quanti casi è stata in concreto superata da intervenute modifiche regolamentari.

L'art. 19 del d.lgs. n. 342 del 1997, sostanzialmente sostitutivo dell'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha rinnovato, inoltre, il sistema di monitoraggio delle situazioni strutturalmente deficitarie ed il Ministero dell'interno ha in corso di completamento l'individuazione di nuovi parametri sulla base della evoluzione complessiva dell'ordinamento finanziario.

La individuazione indiretta di situazioni di pericolo potenziale alla stabilità finanziaria degli enti pone problemi di rilevazione collegate alla valutazione del sistema gestionale nel suo complesso e alla diversa dimensione degli enti.

Sotto il profilo che qui interessa si rileva che la limitazione alla autonomia locale si sostanzia nel controllo sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza locale e per gli organici degli enti e nel controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

I limiti più forti alla autonomia degli enti sono posti, come è ovvio, a seguito della dichiarazione di dissesto, che sancisce un grave stato di collasso della finanza degli enti stessi.

Accanto a misure che impongono aumenti di imposte e tasse, livelli di coperture per i pubblici servizi, limitazione di oneri per il personale, misure tutte necessarie per una rifondazione dell'assetto del bilancio, la norma consente al Ministero dell'Interno di formulare prescrizioni obbligatorie per gli amministratori in sede di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, e prescrizioni, addirittura, di deroga alle norme vigenti, in caso di ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio.

In quanto aspetti rilevanti per la tutela degli equilibri di bilancio nei successivi capitoli vengono esaminati distintamente, attraverso specifiche analisi, i debiti fuori bilancio, i disavanzi di amministrazione ed i dissesti degli enti locali.

2 I debiti fuori bilancio

Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio non solo in sede di previsione ma altresì alla chiusura dell'esercizio finanziario, il d.lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995 impone agli enti di effettuare periodicamente, in corso di esercizio e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, verifiche sui dati di bilancio per apportare, in caso di constatato o previsto squilibrio, con tempestività i necessari correttivi.

Il mancato equilibrio oltre che da imprevisti nei settori dell'entrata e della spesa, può altresì derivare dal riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, fenomeno quest'ultimo che per la sua diffusione, dopo la prima disciplina del 1986 (art. 1 bis del d.lgs. 1° luglio 1986, n. 318 convertito con modificazioni nella l. 9 agosto 1986, n. 488), è stato ripetutamente oggetto dell'attenzione del legislatore e da fenomeno inizialmente eccezionale e limitato nel tempo è diventato oggetto di disciplina a carattere permanente considerato che alcune cause non prevedibili, come ad esempio l'esecuzione di sentenze passate in giudicato, possono verificarsi in ogni tempo e creare squilibrio nella gestione.

Onde evitare comunque il ricorso incontrollato a spese effettuate al di fuori delle regole contabili, il legislatore con l'art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995 ha limitato a cinque tipologie i debiti per i quali è possibile il riconoscimento della loro legittimità (derivanti da sentenze passate in giudicato o comunque esecutive, da copertura di disavanzi di aziende speciali, istituzioni e consorzi, da ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità, da fatti o provvedimenti dovuti a causa di forza maggiore o per i quali non è dimostrata una responsabilità di soggetti dell'amministrazione).

Senonché, come precedentemente ricordato, la quinta ed ultima tipologia di debiti riconoscibili sopra indicata, in conformità agli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale, è stata successivamente modificata dall'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997 n. 342 che ha ampliato la possibilità di riconoscimento di legittimità ai debiti fuori bilancio, contratti in violazione delle disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese e quindi con responsabilità di soggetti dell'ente, ma solo nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito.

La modifica è di grande rilievo perché consente un notevole ampliamento dei casi di sanatoria permanente di debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi contratti in violazione delle vigenti e vincolanti norme giuscontabili.

Si ritiene utile altresì ricordare che il citato d.lgs. n. 77 del 1995 per la copertura delle spese derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio (che può essere assicurata anche nell'arco di tre esercizi finanziari compreso quello in corso al momento del riconoscimento) consente all'ente di utilizzare tutte le entrate di bilancio (ad eccezione delle entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge) e, qualora le disponibilità di bilancio non fossero sufficienti, di ricorrere alla alienazione di beni patrimoniali disponibili ovvero alla contrazione di appositi mutui a destinazione vincolata (artt. 36 e 37).

Il sistema di copertura previsto, valido in parte anche nei casi di squilibrio per disavanzi di gestione e di amministrazione (per questi ultimi non si può ricorrere alla contrazione di mutui) dovrebbe consentire agli enti di mantenere l'equilibrio di bilancio alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

Sta di fatto che, nonostante le norme cogenti in materia di spesa ribadite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il problema della formazione dei debiti fuori bilancio resta una realtà patologica molto diffusa nella gestione degli enti locali, come risulterà dai dati che di seguito verranno esposti, e per la quale il legislatore, nel prenderne atto, ha cercato di adottare tutti gli accorgimenti necessari per limitarne la portata e consentire comunque agli enti di procedere al ripiano con salvaguardia degli indispensabili equilibri dei propri bilanci; a meno che questi non siano così compromessi da non poter garantire l'assolvimento da parte dell'ente delle funzioni e

dei servizi primari e si dovrà far ricorso all'istituto del "dissesto" del quale si tratterà successivamente.

Per completare il quadro succinto delle regole dettate dal legislatore per prevenire la creazione di situazioni gestionali di squilibrio è da ricordare infine, come accennato in precedenza, che, con l'art. 45 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stato introdotto un metodo di individuazione preventiva degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie da sottoporre a controlli centrali sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi. Attraverso appositi indicatori finanziari, stabiliti dal Ministero dell'Interno e rilevabili dai dati del conto consuntivo, si procede alla individuazione degli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, tali da determinare la obbligatoria sottoposizione degli enti interessati ai suddetti controlli ministeriali. In relazione alla specificità delle diverse realtà territoriali in cui operano gli enti, i dodici parametri, già individuati dal Ministero, sono attualmente in corso di modifica ed i nuovi parametri dovrebbero essere adottati per la gestione del prossimo esercizio finanziario.

Di fatto attualmente, a seguito della modifica dei parametri apportata dall'art. 19 del d.lgs. n. 342 del 1997, il precedente sistema di parametrizzazione previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992 non risulta più utilizzabile (vedasi al riguardo circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 1997) e la condizione di potenziale deficiarietà degli enti locali non può essere rilevata fino a quando non sarà emanato il nuovo decreto del Ministro dell'Interno di determinazione dei nuovi parametri obiettivi, decreto che, ai sensi del 2° comma del citato art. 19 doveva essere emanato entro il mese di settembre 1997 e che a distanza di quasi due anni non risulta ancora adottato.

Tutto ciò premesso, al fine di monitorare il fenomeno dei debiti fuori bilancio, anche quest'anno la Sezione ha effettuato una indagine sul riconoscimento di tali debiti da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

I dati presi in considerazione, distintamente per le singole province ed i singoli comuni, rilevati dai conti consuntivi riguardano:

- i debiti fuori bilancio sussistenti al 31.12.96 ripianati nel 1997 o rimasti da ripianare negli esercizi successivi;
- i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 1997 e di questi quelli ripianati nel corso dello stesso esercizio 1997 e quelli rimasti da ripianare nei due esercizi successivi;
- il totale dei debiti fuori bilancio compresi quelli degli esercizi precedenti rimasti da ripianare al 31.12.1997 con la loro incidenza percentuale sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 1997;
- il totale dei debiti fuori bilancio per tipologie di derivazione con relative percentuali di incidenza (solo dati per regioni);
- i mezzi di copertura dei debiti fuori bilancio adoperati dagli enti.

Nell'indagine sono stati utilizzati i dati degli enti pervenuti alla Sezione in tempo utile per essere elaborati e che riguardano 92 province su 100 e 1.231 comuni su 1.329. Si precisa che dall'indagine sono rimasti esclusi gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige, non essendo stata recepita in tale regione la normativa del d.lgs. n. 77 del 1995.

Degli enti esaminati è risultato che 499 (38 province e 461 comuni) hanno effettuato riconoscimenti di debiti fuori bilancio (allegato prospetto n. 1).

I dati esposti nei prospetti allegati al presente paragrafo (prospetti nn. 2, 3 e 4) si riferiscono ai singoli enti esaminati, raggruppati per regioni e per quanto riguarda i comuni anche per classi demografiche. Dai dati così aggregati è risultato che in tutte le regioni, ad eccezione del Molise, vi sono state province che hanno effettuato il riconoscimento di debiti fuori bilancio mentre i comuni con debiti fuori bilancio appartengono a tutte le regioni e a tutte le classi demografiche con particolare accentuazione del fenomeno nelle classi 6° (178 comuni sul totale di 461) e 7° (160 comuni sul totale di 461). Fra i comuni più grandi, appartenenti alla

11^a classe demografica hanno effettuato riconoscimento di debiti fuori bilancio Milano, Roma e Napoli (quest'ultimo nel 1993 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario).

L'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti sia dalle province che dai comuni nel corso del 1997 è stato pari a 852.605 milioni di cui 710.171 milioni risultano essere stati ripianati nel corso dello stesso esercizio 1997 e 142.433 milioni sono rimasti da ripianare negli esercizi successivi. Oltre a tale ultimo importo rimangono da ripianare al 31.12.1997 i debiti fuori bilancio pregressi, esistenti al 31.12.1996 e non ripianati nel corso del 1997. Infatti al termine dell'esercizio 1996 sussistevano debiti fuori bilancio per 49.597 milioni che sono stati ripianati nel 1997 per l'importo di 33.181 milioni con un residuo da ripianare di 16.417 milioni, che sommati ai sopracitati 142.433 milioni del 1997 portano i debiti fuori bilancio rimasti da ripianare al 31 dicembre 1997 all'importo complessivo di 158.850 milioni, che gli enti hanno programmato di estinguere nel corso del biennio successivo come normativamente previsto.

I dati complessivi sopra esposti evidenziano che gli enti provvedono al ripianamento della maggior parte dei debiti riconosciuti nel corso dello stesso esercizio e solo in minima parte rinviando l'estinzione ai due esercizi successivi.

Infatti dei debiti riconosciuti nel 1997 è stato previsto il ripiano nel corso dello stesso esercizio per un importo pari all' 83,30% del totale mentre gli impegni degli anni successivi sono stati pari al 16,70% del totale dei debiti da ripianare.

Suddividendo gli enti (comuni e province) per regioni di appartenenza è risultato che nel 1997 il più alto importo di debiti fuori bilancio è stato riconosciuto dagli enti della regione Lombardia (177.558 milioni) seguita dalla Campania (146.786 milioni), dalla Sicilia (121.997 milioni) e dal Lazio (104.256 milioni). A raggiungere i suddetti rilevanti importi di debiti fuori bilancio hanno contribuito in maniera determinante: per la Lombardia il comune di Milano che nel 1997 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 159.403 milioni dei quali è stato previsto il ripiano nel corso dello stesso esercizio 1997; per la Campania il comune di Napoli che ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 40.744 interamente da ripianare nel corso dello stesso esercizio 1997; per la Sicilia il comune di Siracusa che ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 57.949 milioni per il cui ripiano è stata prevista la ripartizione in due esercizi finanziari (42.583 milioni nel 1997 e 15.366 milioni nel 1998); per il Lazio il comune di Roma che ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 54.237 milioni ripartiti, ai fini del ripiano, in tre quote di pari importo da imputare agli esercizi 1997, 1998 e 1999.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio rimasti da ripianare al 31.12.1997 (compresi quelli riconosciuti in esercizi precedenti al 1997) perché è stata programmata l'imputazione ad esercizi successivi, è da rilevare che, aggregando i dati per regioni, complessivamente l'importo dei debiti degli enti di ciascuna regione rimane compreso fra lo 0,01% (Lombardia) e l'1,77% (Liguria) del totale degli accertamenti di parte corrente, con l'eccezione degli enti della regione Molise che, globalmente considerati, al 31.12.1997 hanno debiti fuori bilancio ancora da ripianare negli esercizi successivi per un importo di 14.665 milioni, pari al 10,98% del totale degli accertamenti delle entrate correnti 1997; il constatato rilevante divario deriva dalla particolare situazione del comune di Termoli che nel 1997 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 10.571 milioni ripianandone nello stesso esercizio appena 529 milioni e rinviando agli esercizi successivi il pagamento dei rimanenti 10.043 milioni che risultano pari al 30,79% delle entrate di parte corrente accertate nel 1997 dallo stesso comune. Nel seguente prospetto si forniscono i dati, raggruppati per regione, relativi agli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalle province e dai comuni esaminati, nel corso dell'esercizio 1997, nonché gli importi dei debiti rimasti da ripianare al 31.12.97 con la relativa percentuale sul totale degli accertamenti delle entrate correnti.

Importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 1997 dalle province e dai comuni, aggregati per regioni. Debiti rimasti da ripianare al 31.12.1997 con relativa percentuale sul totale degli accertamenti di parte corrente.

(importi in milioni di lire)

	Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 1997	Rimasti da ripianare al 31.12.97 compresi quelli di anni precedenti	Incidenza % sul totale accer.ti correnti
Piemonte	8.316	477	0,07%
Lombardia	177.558	382	0,01%
Liguria	24.163	12.376	1,77%
Veneto	16.824	1.736	0,06%
Friuli-Venezia Giulia	1.187	0	0%
Emilia Romagna	9.418	316	0,03%
Toscana	41.696	489	0,03%
Umbria	1.539	0	0%
Marche	6.821	1.045	0,12%
Lazio	104.256	39.939	1,10%
Abruzzo	11.942	2.467	0,22%
Molise	19.309	14.665	10,98%
Campania	146.786	14.020	0,31%
Puglia	57.173	12.720	0,67%
Basilicata	36.823	843	0,29%
Calabria	30.374	14.731	1,54%
Sicilia	121.997	41.651	1,18%
Sardegna	36.423	993	0,09%
Totali	852.605	158.850	0,56%

Anche dall'aggregazione dei comuni per classi demografiche si può rilevare che l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio degli enti di ciascuna classe di Comuni è sempre inferiore all' 1% del totale degli accertamenti di parte corrente (minimo 0,31% della 10^a classe, massimo 0,93% della 9^a classe). Da tale dato di carattere generale si discostano alcuni singoli Comuni che registrano percentuali molto più alte e comunque superiori al 10% degli accertamenti correnti come: Rende (CS) che ha un debito fuori bilancio da ripianare al 31.12.97 di 13.063 milioni pari al 39,50% degli accertamenti delle entrate correnti e che registra altresì un disavanzo di amministrazione 1997 di 2.556 milioni; Termoli (CB) con un debito fuori bilancio da ripianare di 10.043 milioni pari al 30,79% degli accertamenti di parte corrente; Pellezzano (SA) con un debito da ripianare di 1.421 milioni pari al 19,09% degli accertamenti di parte corrente; Grottaminarda (AV) con un debito da ripianare di 1.343 milioni pari al 18,64% degli accertamenti delle entrate correnti; Acireale (CT) con un debito fuori bilancio di 12.211 milioni pari al 17,72% degli accertamenti di parte corrente; Montecorvino Rovella (SA) con un debito da ripianare di 1.743 milioni pari al 16,63 degli accertamenti delle entrate correnti; Novoli (LE) con un debito fuori bilancio al 31.12.97 di 755 milioni pari al 13,09% degli accertamenti delle entrate correnti.

Nel seguente prospetto si forniscono i dati relativi agli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti dai comuni nell'esercizio 1997, aggregati per classi demografiche nonché gli importi dei debiti rimasti da ripianare al 31.12.97 con la relativa percentuale sul totale degli accertamenti delle entrate correnti.

Importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 1997 dai comuni, aggregati per classe demografica. Debiti rimasti da ripianare al 31.12.1997 con relativa percentuale sul totale degli accertamenti di parte corrente.

(importi in milioni di lire)

	Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 1997	Rimasti da ripianare al 31.12.97 compresi quelli di anni precedenti	Incidenza % sul totale accertamenti correnti 1997
5° classe	13.847	3.876	0,50%
6° classe	72.781	9.357	0,35%
7° classe	211.644	52.437	0,71%
8° classe	71.809	6.996	0,32%
9° classe	161.426	39.952	0,93%
10° classe	38.914	8.101	0,31%
11° classe	254.383	36.032	0,68%
Totali	824.804	156.751	0,62%

Nell'ambito delle categorie previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995, le tipologie di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 1997 dagli enti esaminati, possono rilevarsi dagli allegati prospetti nn. 5, 6, 7 e 8 nei quali i dati, separatamente per province e comuni, sono stati aggregati per regioni. Dai prospetti si evince che l'importo più alto dei debiti riconosciuti deriva da sentenze passate in giudicato e raggiunge per le province e per i comuni rispettivamente il 51% ed il 28% del totale dei debiti riconosciuti. Segue la tipologia degli indennizzi per espropri (23% per le province e 20% per i comuni) e per i comuni la categoria degli eventi straordinari (21%).

Le forniture di beni e servizi raggiungono rispettivamente per province e comuni il 5% ed il 6% del totale dei debiti riconosciuti. Del tutto trascurabile risulta la tipologia della fornitura di energia elettrica mentre per i comuni la fornitura di acqua potabile raggiunge complessivamente un importo pari al 4% sempre del totale dei debiti riconosciuti e la categoria degli incarichi professionali si attesta sul 5% del totale. Infine una tipologia rilevante per alcuni enti risulta essere quella delle "carte contabili", cioè pagamenti del tesoriere in genere su disposizione dell'Autorità giudiziaria senza preventivi ordini di pagamento, che raggiunge le percentuali del 7% e dell' 8% rispettivamente per le province ed i comuni.

Quanto ai mezzi di copertura adottati dai 499 enti per ripianare i debiti fuori bilancio riconosciuti, dall'allegato prospetto n. 9 si può rilevare che 99 enti sono ricorsi alla contrazione di mutui e alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili. In particolare 91 enti (4 province e 87 comuni) hanno scelto di contrarre appositi mutui che globalmente nel 1997 sono ammontati a 179.193 milioni, cui sono da aggiungere i mutui dell'anno 1996 pari a 232.518 milioni per un totale nei due anni considerati di 411.711 milioni.

Hanno scelto la copertura parziale o totale attraverso l'alienazione di beni patrimoniali disponibili, 19 comuni per un'entrata complessiva nel biennio 1996-1997 di 35.097 milioni (14.219 milioni nel 1996 e 20.878 milioni nel 1997).

I rimanenti 400 enti hanno provveduto al ripiano dei debiti fuori bilancio con le normali disponibilità di bilancio.

Per la situazione debitoria dei singoli enti esaminati si rinvia ai citati appositi prospetti allegati al termine del presente paragrafo (prospetti nn. 2, 3 e 4).

Un'analisi più particolareggiata è stata effettuata su un campione di 37 enti che nel 1996 presentavano debiti fuori bilancio (compresi quelli pregressi non ancora ripianati) di importo superiore al 10% del totale delle entrate correnti accertate nello stesso esercizio.

Per tale campione di enti, oltre ai dati dei debiti fuori bilancio al 31.12.1996 e al 31.12.1997 con i rispettivi piani di riequilibrio, si forniscono:

- i dati più aggiornati sui debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 1998;
- gli effettivi pagamenti e non solo gli impegni effettuati in ottemperanza dei piani di riequilibrio;
- gli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti in applicazione dell'ampliamento dei debiti riconoscibili apportato dall'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997 precedentemente citato;
- i sistemi di copertura scelti;
- gli indicatori finanziari volti ad individuare gravi squilibri finanziari di cui al sopracitato art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992 che anche se non utilizzabili, per quanto sopradetto, ai fini dell'inserimento degli enti fra quelli "strutturalmente deficitari" e della sottoposizione degli stessi ai controlli del Ministero dell'Interno sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura dei servizi, costituiscono tuttavia utili elementi per verificare l'andamento gestionale degli enti.

Per ciascuno degli enti del campione si forniscono di seguito i dati che l'indagine ha consentito di rilevare.

Amministrazione Provinciale L'AQUILA

Risulta che l'ente presentava nel 1996 debiti fuori bilancio per 7.612 milioni con una incidenza sugli accertamenti delle entrate correnti 1996 del 14,45 %.

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che al 31.12.1996, l'ente ha impegnato tutto l'ammontare dei predetti debiti derivanti principalmente da procedure espropriative e finanziati quasi interamente con mutuo della Cassa DD.PP.

Degli impegni assunti è stato effettuato il pagamento nel corso degli esercizi 1997 (76 milioni), 1998 (5.151 milioni) e, infine, entro il mese di marzo 1999, sono stati emessi ulteriori mandati di pagamento per 229 milioni. Del rimanente importo di 2.156 milioni, l'ente ha comunicato che provvederà alla liquidazione della spesa non appena in possesso dei dati necessari per l'emissione dei relativi mandati.

Risulta altresì, che nel corso 1997 l'ente ha effettuato ulteriori riconoscimenti di debiti fuori bilancio per l'importo di 245 milioni derivanti principalmente da pignoramenti presso terzi; in particolare, per l'importo di L. 700.000, il riconoscimento è avvenuto ai sensi dell'art. 37 lett. e del d.lgs. 77 del 1995, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997.

Il piano di risanamento prevedeva l'impegno dell'intero importo nel corso dello stesso esercizio 1997; il pagamento di L. 700.000, come comunicato dall'ente, è stato procrastinato nel corrente esercizio 1999 per disguidi amministrativi.

L'ente ha chiuso l'esercizio 1997 con un avanzo di amministrazione di 24.250 milioni.

Nel corso del 1998 l'ente ha riconosciuto altri debiti fuori bilancio per 3.850 milioni di cui, in particolare, 89 milioni riconosciuti ai sensi del già citato art. 37, lett. e del d.lgs. 77 del 1995 e successive modifiche.

Il risanamento di questi debiti è stato previsto con l'impegno nello stesso esercizio 1998 utilizzando, per la copertura finanziaria, l'avanzo di amministrazione conseguito nel 1997. Di fatto, nel corso del 1998, il pagamento è stato effettuato soltanto per 2.151 milioni.

Da quanto sopra detto risulta che tutto l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi 1996, 1997 e 1998 è stato impegnato mentre, al 31.12.98, risultavano da effettuare ancora pagamenti per complessivi 3.855 milioni.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992 si rileva, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, che l'ente presenta:

1. il volume dei residui passivi di fine esercizio, per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti;
2. l'esistenza delle procedure esecutive per le quali non è stata attivata l'opposizione giudiziale;
3. il volume complessivo delle entrate proprie, fiscali, di redditi patrimoniali e di proventi di servizio di importo inferiore al 30% delle entrate correnti;

4. le spese per il personale a qualunque titolo in servizio superiori nel complesso al 50% del totale delle spese correnti;
5. l'esistenza di finanziamento degli investimenti con mezzi propri per importi inferiori al 10% del totale.

Comune di BRONI (PV)**Abitanti 10.077****Classe demografica VI**

Risulta che nel 1996, l'ente presentava riconoscimenti di debiti fuori bilancio per complessivi 1.350 milioni derivanti da una pendenza giudiziaria conclusasi poi con una transazione; il citato importo era pari al 10,58% degli accertamenti di parte corrente dello stesso esercizio.

L'intero importo è stato impegnato nel corso del 1996.

Risulta altresì che nel 1997 l'ente ha riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze definitive, per l'importo di 99 milioni.

Per il piano di risanamento è stato previsto l'impegno dell'intera somma nel corso dello stesso esercizio 1997, finanziato con l'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 1996; il pagamento, di fatto, è avvenuto nel 1998.

L'esercizio finanziario 1997 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 1.117 milioni.

Per il 1998, infine, risulta che l'ente non ha dovuto ricorrere ad alcun riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Da quanto sopra detto, quindi, al 31.12.1998, l'ente aveva interamente sanato le passività per debiti fuori bilancio, attraverso appositi impegni di bilancio.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, si rileva che, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, l'ente ha segnalato soltanto la "presenza di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati" precisando peraltro che trattasi di debiti fuori bilancio per indennità di esproprio già riconosciuti con atto deliberativo del 1993 e non ancora pagati perché tuttora pendenti le relative cause.

Comune di LERICI (SP)**Abitanti 12.233****Classe demografica VI**

Da ulteriori indagini svolte dalla Sezione risulta che nel 1996 a differenza di quanto accertato in precedenza, l'Ente non presentava debiti fuori bilancio riconosciuti e non ripianati per 2.211 milioni, pari al 12,66% degli accertamenti di parte corrente, ma per complessivi 1.065 milioni, con una incidenza del 6,09% sulle entrate correnti 1996.

Tali debiti derivavano principalmente da sentenza, spese legali ed espropri e risultano impegnati nello stesso esercizio. Di tale importo sono state pagati 752 milioni, si è verificata una economia di 142 milioni; l'Ente ha comunicato che la rimanente somma, pur se già impegnata e inserita nella gestione dei residui per il 1996, non è stata pagata per la mancata richiesta da parte dei creditori.

Risulta altresì che nell'esercizio finanziario 1997 l'Ente non ha effettuato riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Nel corso del 1998 l'Ente ha riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio ai sensi della lettera e) comma 1 art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995 così come modificato dall'art. 5 d.lgs. n. 342 del 1997 per l'importo di 6 milioni, che incidono sulle entrate correnti dello stesso esercizio finanziario per lo 0,03% e per il cui ripiano è stato previsto l'impegno della equivalente somma nello stesso esercizio utilizzando per la copertura fondi di bilancio.

Da quanto sopra detto risulta che al termine dell'esercizio finanziario 1998 l'Ente ha impegnato per intero negli esercizi 1996 e 1998 tutte le somme riconosciute come debiti fuori bilancio.

Rimangono da effettuare ancora alcuni pagamenti, il cui ritardo è dovuto alle cause sopradette.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, si rileva che, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, l'ente presenta il volume dei residui attivi di fine esercizio, esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiore al terzo delle entrate correnti.

Comune di CERRETO GUIDI (FI)

Abitanti 8.953

Classe demografica V

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che nel 1996 l'ente ha riconosciuto 1.244 milioni di debiti fuori bilancio, derivanti esclusivamente da procedure espropriative per opere di pubblica utilità, e ne ha previsto il ripiano facendo ricorso all'assunzione, con la Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di importo corrispondente. Successivamente i suddetti debiti sono stati rideterminati in complessivi 1.695 milioni, con una incidenza sulle entrate correnti accertate pari al 20%. L'ente, valutata la possibilità di provvedere al finanziamento con fondi propri per 506 milioni, ha ottenuto la rinegoziazione del mutuo riducendone il totale a 1.189 milioni.

Nel 1997 l'ente ha interamente estinto il debito sopra evidenziato eseguendo regolare impegno in bilancio ed emettendo mandato di pagamento nei confronti dei creditori. Pertanto, con delibera consiliare del 30 settembre 1997 è stata confermata la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché la mancata necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 77 del 1995, con la sola riserva di procedere al riconoscimento di una spesa di lieve entità (10 milioni), qualora una situazione rimasta in sospeso con il Teatro regionale toscano si fosse risolta in modo sfavorevole per il comune.

L'esercizio finanziario 1997 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 274 milioni.

Nel corso dell'esercizio 1998 non sono stati riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, è emerso, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, che l'ente non presenta alcuna indicazione negativa.

Comune di EMPOLI (FI)

Abitanti 43.522

Classe demografica VII

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che nel 1996 l'ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimenti di debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di 15.197 milioni. Il dato è il prodotto di una ricognizione debitoria in cui il comune ha addizionato ad un importo di passività pregresse pari a 9.859 milioni, ulteriori 5.338 milioni per maggiori oneri di esproprio.

Di tale somma, interamente iscritta nel bilancio 1996 con una incidenza sulle entrate correnti accertate pari al 29%, 3.804 milioni hanno trovato copertura finanziaria con le disponibilità del bilancio 1996, mentre per i rimanenti 11.393 milioni è stato chiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti. Il pagamento del debito è stato ripartito sul biennio 1996-97 ed eseguito con una economia di 853.000 lire in ragione di una transazione col creditore.

L'esercizio finanziario 1997 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 7.382 milioni e nello stesso anno sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per 2.621 milioni, di cui 2.370 milioni per indennità espropriative e 252 milioni in base all'art. 37 comma 1, lett. e), del

decreto legislativo n. 77 del 1995 come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 342 del 1997. Sul totale debitorio, inserito in bilancio ed estinto in corso di esercizio, 783 milioni sono stati finanziati con l'accensione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti.

Nel 1998 l'ente ha riconosciuto 751 milioni di debiti fuori bilancio esclusivamente per oneri di esproprio ed ha rispettato i piani di riassorbimento programmati mediante la contestuale soddisfazione dei relativi creditori. Pertanto al 31 dicembre 1998 tutti i debiti esistenti risultano essere stati pagati.

Dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997 concernente gli indicatori finanziari di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, è emerso che l'ente non presenta indicatori negativi.

Comune di GREVE IN CHIANTI (FI)

Abitanti 11.139

Classe demografica VI

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che con delibera n. 35 del 14 marzo 1996 l'ente ha provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio per un importo complessivo di 2.055 milioni, derivante dalla rideterminazione, a seguito di sentenza, delle indennità di espropriazione da corrispondere a singolo privato.

In conseguenza del regolare rispetto del piano di rientro deliberato, il suddetto debito è stato interamente impegnato e pagato nel corso dell'esercizio finanziario 1996, con una spesa pari al 12% delle entrate correnti accertate.

Nel 1997 l'ente ha chiuso l'esercizio finanziario con un avanzo di amministrazione pari a 251 milioni e non ha riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio.

Dalla delibera di verifica degli equilibri di bilancio, n. 93 del 30 settembre 1998, adottata in osservanza dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 77 del 1995, è possibile evincere che a tale data l'ente non presentava debiti fuori bilancio o passività pregresse da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 37 del predetto decreto legislativo, mentre, per quel che concerne la gestione finanziaria 1998, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio si è resa necessaria l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 1997 per 125 milioni pronosticando, a chiusura dell'esercizio, un risultato finale positivo.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, è emerso, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, che l'ente non presenta indicatori negativi.

Comune di COLLESALVETTI (LI)

Abitanti 15.087

Classe demografica VI

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che nel 1996 l'ente ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 77 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, debiti fuori bilancio per maggiori oneri di esproprio pari a complessivi 2.600 milioni e ne ha previsto il ripiano con impegno nello stesso esercizio finanziario. Il rapporto tra il totale del debito e le entrate correnti accertate nel 1996 è stato del 17%.

Il suddetto debito, interamente finanziato mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti e con Istituto di credito, è stato estinto attraverso un pagamento rateizzato in due anni. Nel 1996 sono stati pagati 400 milioni, mentre il residuo pagamento (2.200 milioni) è stato effettuato nel corso dell'esercizio 1997.

Nel 1997 l'ente ha chiuso l'esercizio finanziario con un avanzo di amministrazione pari a 1.209 milioni e non ha riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio.

Dalla delibera di verifica degli equilibri di bilancio, n. 106 del 28 settembre 1998, adottata in osservanza dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 77 del 1995, si evincono due dati significativi: a tale data l'ente non presentava debiti fuori bilancio o passività pregresse da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 37 del predetto decreto legislativo; l'analisi effettuata sulla situazione finanziaria complessiva dell'esercizio 1998 risultava positiva e quindi non

comportava l'attivazione di operazioni di riequilibrio della gestione. Le previsioni per la chiusura dell'esercizio erano proiettate verso un avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, è emerso, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, che l'ente non presenta indicatori negativi.

Comune di FANO (PS)

Abitanti 53.909

Classe demografica VII

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che nel 1996, con delibera di verifica degli equilibri di bilancio, l'ente denunciava l'esistenza di potenziali debiti fuori bilancio per 13.860 milioni (di cui 11.380 milioni per maggiori oneri di esproprio). Per il riassorbimento dei debiti l'ente predispondeva un piano di rientro biennale con decorrenza dal 1996 e programmava, ai fini del finanziamento, l'impiego, rispettivamente: dell'avanzo di amministrazione per 3.317 milioni, del provento della alienazione di beni patrimoniali per 1000 milioni e di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti di 3.063 milioni. Permettevano, le disponibilità di bilancio, di far fronte all'importo residuo.

Contrariamente alle previsioni, l'ammontare debitorio effettivamente riconosciuto e finanziato entro l'esercizio 1996 con singoli atti del Consiglio comunale è corrisposto a 7.440 milioni ed ha comportato una spesa pari al 7% delle entrate correnti accertate. Di tale somma risultano pagati 6.528 milioni, mentre l'estinzione di 912 milioni è stata procrastinata alla definizione dei giudizi, ancora pendenti, inerenti alla rideterminazione delle indennità espropriative.

L'esercizio finanziario 1997 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 5.839 milioni e nello stesso anno sono stati riconosciuti ed impegnati debiti fuori bilancio per complessivi 848 milioni, di cui 741 milioni in base all'art. 37, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 77 del 1995 come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997. Il pagamento è stato dilazionato di un anno rispetto al riconoscimento.

Nel corso del 1998 i debiti riconosciuti ed inseriti in bilancio sono stati quantificati in 1.144 milioni, di cui 976 milioni attribuibili alla fattispecie della suindicata lettera e). Di questi, 818 milioni sono stati pagati in corso di esercizio, mentre la differenza, sommata alle quote rimaste in sospeso dal 1996, ha generato, a fine anno, 1.238 milioni di debiti non liquidati con una incidenza sulle entrate correnti di scarso rilievo (1%).

Al 31 dicembre 1998 sono rimasti privi di riconoscimento formale ulteriori debiti derivanti da procedure espropriative stimati in 7.500 milioni.

Per quanto riguarda gli indicatori di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504 del 1992, è emerso, dal prospetto allegato al conto consuntivo 1997, che l'ente ha presentato un solo indicatore negativo (concernente la situazione debitoria fuori bilancio).

Comune di CEPRANO (FR)

Abitanti 8.546

Classe demografica V

Dagli atti in possesso di questa Sezione risulta che nel 1996 l'ente presentava debiti fuori bilancio per 551 milioni per sentenze passate in giudicato. Con delibera consiliare n. 32 del 23 settembre 1996 l'ente provvedeva al finanziamento del debito riconosciuto mediante le disponibilità di bilancio ed emetteva mandato di pagamento entro il termine dell'esercizio.

Nel 1997 l'ente ha chiuso l'esercizio finanziario con un avanzo di amministrazione pari a 3.835 milioni e non ha effettuato riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

Con la delibera di verifica degli equilibri di bilancio, adottata dal Consiglio comunale in data 29 settembre 1998, sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, ulteriori debiti fuori bilancio per un totale di 103 milioni, di cui 58 milioni per prestazioni professionali. Sull'intero ammontare debitorio 48